

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione italiana, sull'abuso di potere, sull'eccesso di potere per erronea presupposizione, sul difetto istruttorio, sull'errore di fatto, nonché sulla violazione e falsa applicazione dell'articolo 81 del Regolamento finanziario dell'Unione europea.

— Si fa valere a questo riguardo che la compensazione è attuata in violazione dei canoni europei di certezza, liquidità ed esigibilità. Nella fattispecie, il presunto debito risulta contestato dal debitore, come risulta dalla corrispondenza in atti. La decisione della Commissione sarebbe unilaterale e, come tale, lesiva del principio di uguaglianza.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione e falsa applicazione del principio di efficacia dell'ordinamento comunitario, sulla violazione e falsa applicazione del principio di buona gestione finanziaria e sull'eccesso di potere per difetto di istruttoria.

— Si fa valere a questo riguardo che le somme stanziare per il progetto di ricerca del Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione dovevano essere finalizzate solo alla realizzazione dell'attività di ricerca per la quale erano state assegnate e non potevano essere oggetto di una compensazione con crediti relativi ad attività diverse da quella posta in essere dal summenzionato progetto di ricerca, pena la violazione del principio di efficacia. Gli atti gravati lederebbero anche il principio della corretta gestione finanziaria poiché la Commissione, operando la compensazione, non ha impiegato le somme concesse conformemente alla loro destinazione.

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione e falsa applicazione dell'articolo 296 TFUE.

— Si fa valere a questo riguardo che l'atto impugnato non ottempera all'obbligo di motivazione dalla norma richiamata, non indicando né le fonti, né i motivi, né i presupposti giuridici della decisione di compensare le somme attese dal Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione con quelle pretese dal Dipartimento di Scienze giuridiche.

Impugnazione proposta il 14 luglio 2015 dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM) avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 29 aprile 2015, nelle cause riunite F-159/12 e F-161/12, CJ/CEPCM

(Causa T-395/15 P)

(2015/C 311/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM) (rappresentanti: J. Mannheim e A. Daume, agenti, D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)

Altra parte nel procedimento: CJ (Agios Stefanos, Grecia)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 29 aprile 2015 nelle cause riunite F-159/12 e F-162/12, conformemente al motivo dedotto in appello, e

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente su un errore di diritto da parte del Tribunale della funzione pubblica in merito alla portata del diritto al contraddittorio.
 - Senza far riferimento alla giurisprudenza e senza fornire alcuna motivazione specifica, il Tribunale della funzione pubblica ha adottato un'interpretazione estensiva della portata del diritto al contraddittorio, applicabile non soltanto alle censure mosse nei confronti di un individuo, ma anche alle conseguenze derivanti dal comportamento di tale individuo. Inoltre, l'approccio adottato dal Tribunale della funzione pubblica per quanto concerne la portata del diritto al contraddittorio è contraddetto dalle sue stesse statuizioni nella sentenza impugnata.
2. Secondo motivo, vertente su un errore di diritto da parte del Tribunale della funzione pubblica nella conclusione cui è giunto a seguito della valutazione se, in assenza dell'asserita irregolarità, il procedimento avrebbe potuto portare a un diverso risultato.
 - Dato che il Tribunale della funzione pubblica ha riconosciuto che il rapporto di fiducia tra il convenuto e il ricorrente era irrimediabilmente venuto meno, l'assenza dell'asserita irregolarità non avrebbe portato a un diverso risultato.

Ricorso proposto il 20 luglio 2015 — Morgan & Morgan/UAMI — Grupo Morgan & Morgan (Morgan & Morgan)

(Causa T-399/15)

(2015/C 311/61)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Morgan & Morgan International Insurance Brokers S.r.l. (Conegliano, Italia) (rappresentanti: F. Gatti e F. Caricato, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Grupo Morgan & Morgan (Panama, Panama)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente gli elementi verbali «Morgan & Morgan» — Domanda di registrazione n. 11 596 087

Procedimento dinanzi all'UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 7 maggio 2015 nel procedimento R 1657/2014-1